

N. R.G. 16129/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

| | |
|------------------------------|---------------------|
| dott. ELENA RIVA CRUGNOLA | Presidente Relatore |
| dott. AMINA SIMONETTI | Giudice |
| dott. MARIA ANTONIETTA RICCI | Giudice |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **16129/2019** promossa da:

ANNA LISA SERUSI (C.F. SRSNLS67H65H501Y), con il patrocinio dell'avv. FEDERICA PERCOCO (C.F. PRCFRC69C46F965D), del Foro di Roma;

ATTRICE

contro

COOPERATIVA EDILIZIA LAVORATORI CRISTIANI SOCIETA' COOPERATIVA (C.F. 02572140156), con il patrocinio dell'avv. LIVIA MARIA LANZONI (C.F. LNZLMR79S55F205J), del Foro di Milano;

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue:

per l'attrice:

“Voglia l’On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:

- in via preliminare ed incidentale, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o annullabilità e/o invalidità della clausola compromissoria contenuta nello Statuto Sociale della Cooperativa Edilizia Lavoratori Cristiani, Società Cooperativa, per le ragioni illustrate nella narrativa dell’atto di citazione, nonché in riferimento al profilo di nullità della convenzione arbitrale ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 5/2003;

- nel merito, accertare e dichiarare l’insussistenza dei presupposti per l’esclusione della socia Anna Lisa Serusi deliberata il 10.12.2018 per i motivi illustrati in narrativa, ed, in ogni caso, dichiarare nulla e/o invalida e/o annullabile e/o revocare la delibera di esclusione del 10.12.2018 e, per l’effetto,



disporre il reintegro della signora Anna Lisa Serusi nella compagine sociale, senza soluzione di continuità.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre accessori di legge.

In via istruttoria:

Si insiste nella richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. sesto comma, formulata all'udienza del 09.07.2019."

per la convenuta:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

In via preliminare

- *Accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito per la sussistenza di valida ed efficace clausola compromissoria (di cui all'art. 27 dello Stato della convenuta), con contestuale rigetto della domanda preliminare avversa, e per l'effetto dichiarare improcedibile il presente giudizio.*

In via principale

- *Rigettare la domanda avversa in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in atto.*

In via istruttoria

Si chiede fin d'ora di essere ammessi a prova per testi e per interpello sulle circostanze dedotte in narrativa che saranno specificatamente articolate in capitoli di prova nei termini di legge.

Con ogni riserva di individuare nominativi di testi e di altro dedurre e/o produrre nelle memorie ex art. 183 VI comma cpc.

In ogni caso

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge."



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'attrice ANNA LISA SERUSI,

- o quale **socia** della società **COOPERATIVA EDILIZIA LAVORATORI CRISTIANI esclusa** dalla società **con deliberazione del CdA del 10.12.2018** comunicatale con missiva da lei ricevuta il 4.2.2019,

ha **impugnato la delibera di esclusione**, a suo dire invalida per svariati profili, **preliminarmente chiedendo accertamento incidentale di invalidità/inefficacia della clausola compromissoria contenuta nello Statuto sociale**, in quanto facente riferimento per la nomina degli arbitri a soggetto - la *Camera Arbitrale promossa da Confcooperative - Unione Provinciale di Milano*- in realtà inesistente.

La **COOPERATIVA convenuta** si è costituita contrastando la impugnazione avversaria nel merito ma preliminarmente **eccependo l'incompetenza del Tribunale di Milano** in dipendenza della medesima clausola compromissoria, a suo dire individuante con sufficiente chiarezza, quale ente deputato alla nomina dell'arbitro, la *Camera Arbitrale promossa da Confcooperative*, soggetto operante su tutto il territorio nazionale e articolato in Uffici regionali.

Alla **prima udienza** il 9.7.2019:

“La difesa dell'attrice, quanto alla eccezione di compromesso svolta ex adverso in comparsa di costituzione, ribadisce che non è identificabile una “Camera Arbitrale” con i caratteri di cui all'art 27 dello Statuto della COOPERATIVA, posto che lo Statuto si riferisce a “Camera Arbitrale promossa da CONF COOPERATIVE- UNIONE PROVINCIALE DI MILANO” mentre la Camera Arbitrale indicata dalla convenuta sembra avere sede a Roma.

*Il giudice sottopone alle parti la **questione rilevabile d'ufficio circa la “estraneità” della Camera Arbitrale promossa da un'associazione di categoria delle società cooperative rispetto agli interessi delle parti, estraneità richiesta dall'art. 34 d.lgs. n. 5/2003 per il soggetto designato dagli Statuti societari alla nomina di arbitri**”*,

dopodiché, richiesti dall'attrice i termini ex art.183 cpc sesto comma e dalla convenuta la fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni, il g.i., *“riservato ogni altro provvedimento, ritenuta la ricorrenza di questione preliminare potenzialmente dirimente”*, ha rimesso la causa al Collegio sulle conclusioni che le parti hanno precisato come in epigrafe alla successiva udienza dell'8.10.2019.

All'esito di tale contraddittorio e delle difese conclusionali, nelle quali le parti hanno ampiamente illustrato le contrapposte posizioni quanto alla validità della clausola compromissoria statutaria, reputa il Tribunale debba essere **rigettata la eccezione di incompetenza** svolta dalla convenuta, dovendosi **accertare in via incidentale**, come richiesto dall'attrice, **la invalidità della clausola** in discussione per l'assorbente rilievo della sua **non adeguata individuazione del soggetto cui è affidata la nomina degli arbitri**.

Al riguardo va premesso che la clausola di cui all'art.27 dello Statuto della convenuta ha il seguente tenore:



ART. 27

Tutte le controversie relative all'interpretazione ed all'applicazione del presente Statuto sociale, o che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e che dovessero insorgere fra la società ed i soci medesimi ovvero fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, o che fossero promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori, sindaci o revisori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale promossa da Confcooperative - Unione Provinciale di Milano. Il tribunale arbitrale sarà composto, indipendentemente dal numero delle parti, da un arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale ed avrà sede in Milano.

e va poi considerato:

- da tale tenore risulta palese che la **clausola** fa espresso riferimento quanto allo svolgimento del procedimento arbitrale alla **“Camera Arbitrale promossa da Confcooperative – Unione Provinciale di Milano”**, soggetto deputato, secondo la clausola, sia alla emanazione del regolamento della procedura sia alla nomina dell'arbitro unico, avente sede in Milano;
- dalla difesa della convenuta e dalla documentazione prodotta sempre dalla convenuta risulta peraltro l'**esistenza**,
 - non dello specifico soggetto individuato dalla clausola statutaria come Camera arbitrale promossa dall'Unione provinciale di Milano di CONFCOOPERATIVE, ma di un diverso soggetto denominato **“Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione”**, Camera promossa dalla CONFEDERAZIONE DELLE COOPERATIVE ITALIANE e avente sede in Roma (cfr. doc.1 convenuta, raffigurante la pagina di apertura del sito *web* di tale Camera), alla cui segreteria centrale posta in Roma vanno presentate le domande di arbitrato, il procedimento dovendo poi svolgersi *“presso la sede convenzionata più vicina alla cooperativa”* interessata (cfr. *ibidem* nonché doc.2 convenuta, *Regolamento arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione*);
- secondo la convenuta, peraltro, la **“Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione”** con sede in Roma sarebbe palesemente individuabile come corrispondente alla **“Camera Arbitrale promossa da Confcooperative – Unione Provinciale di Milano”** menzionata dalla clausola compromissoria,
 - essendo l'organismo esistente promosso dalla *Confederazione delle Cooperative*
 - e, dato il testo regolamentare quanto alla sede dell'arbitrato, il procedimento arbitrale da tale organismo amministrato dovendosi svolgere a Milano;
- la tesi della convenuta non pare condivisibile al Tribunale, richiedendo, in sostanza, una lettura integrativa della clausola statutaria, lettura di per sé incompatibile con la natura propria delle clausole statutarie di società,



- destinate a dettare regole cogenti per una serie indeterminata di soggetti quali sono i soci via via suscettibili di far parte della compagine
- e dunque, come tali, non passibili di interpretazioni integrative qualora il loro oggetto non risulti sufficientemente determinato,
- e ciò tanto più quando si tratti di clausole compromissorie, per definizione recanti una deroga alla generale azionabilità delle posizioni di diritto soggettive davanti alla giurisdizione statale.

Conclusivamente quindi, ad avviso del Tribunale,

- e in via assorbente rispetto all'altra questione rilevata d'ufficio dal g.i. e poi discussa tra le parti in ordine alla ricorrenza nel caso di specie del requisito ex art.34 dlgs n.5/2003 di estraneità rispetto alle parti del soggetto incaricato statutariamente della nomina dell'arbitro,

la **clausola in esame** non risulta **né valida né comunque dotata di operatività**,

- individuando quale soggetto deputato alla nomina dell'arbitro un soggetto di per sé non esistente e dunque risultando del tutto generica,
- non potendo poi tale carente indicazione essere integrata attraverso il riferimento alla *Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione* indicata dalla convenuta, soggetto questo esso sì esistente ma non corrispondente quanto a denominazione e sede a quello cui fa riferimento la clausola.

Per quanto fin qui detto va dunque **rigettata l'eccezione di incompetenza svolta dalla convenuta**, con contestuale emanazione di separata ordinanza per la prosecuzione del processo, prosecuzione nella quale andranno assegnati alle parti, come richiesto specificatamente dalle difese nelle loro conclusioni, i termini di cui all'art.183 cpc sesto comma.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:

1. accertata incidentalmente l'invalidità della clausola compromissoria di cui all'art.27 dello Statuto della COOPERATIVA convenuta, rigetta la eccezione di incompetenza di cui alla conclusione preliminare della convenuta;
2. dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del processo.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questo Tribunale il 30 gennaio 2020.

Il Presidente estensore
Elena Riva Crugnola

